



Decreto del Direttore amministrativo nr. 21 del 08/03/2023

Proponente: *Marta Bachechi*

Affari Generali

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Marta Bachechi*

Estensore: Dott.ssa Katia Prandi

Settore Provveditorato struttura stabile a supporto del RUP ai sensi dell'rt. 31, comma 9, D.Lgs 50/2016

Oggetto: *Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, dell'appalto per la copertura assicurativa RC patrimoniale per ARPAT alla società LLOYD'S LIC, tramite AIB, a decorrere dal 01/04/2023 per la durata di un anno.*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1 - Schema di polizza	sì	digitale
All. 2 - Lettera richiesta offerta	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato espleta la funzione di struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, come da decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visto il Decreto del Direttore amministrativo nr. 31 del 24.03.2021 con il quale ARPAT ha disposto l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione con modifiche del DL. 77/2020) alla LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. della polizza RC patrimoniale a decorrere dal 01.04.2021, per la durata di due anni;

Dato atto che:

- Regione Toscana sta predisponendo una gara centralizzata per l’affidamento delle suddette polizze RC patrimoniali presumibilmente con decorrenza 30 settembre 2023;
- che con email in data 28.02.2023 (agli atti), la soc. Marsh Spa (Broker assicurativo) ha comunicato che su mandato di Regione Toscana, ha svolto un’indagine di mercato interpellando le seguenti Compagnie: Aig, Hdi Global, Liberty Mutual, Lloyd’s Lic tramite AIB e XL; e che l’offerta più vantaggiosa per ARPAT, è risulta essere quella formulata dalla LLOYD’S – LIC, tramite AIB, per un importo annuo di Euro 22.941,26;

Considerata la scadenza delle copertura di suddette polizze al 31 marzo 2023 e che è necessario garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa di cui trattasi dell’Agenzia;

Considerato che con la RAP (Richiesta di avvio procedura) trasmessa in data 07.03.2023 (agli atti), il Responsabile Settore Affari Generali ha proposto di affidare la copertura assicurativa RC patrimoniale a LLOYD'S LIC, tramite AIB, dal 01.04.2023 al 31.03.2024 (oltre eventuale proroga tecnica semestrale) per l’importo di Euro 22.941,26 annuo, per le motivazioni ivi espresse;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, alla LLOYD'S LIC, tramite AIB l’appalto relativo alla copertura assicurativa RC patrimoniale per ARPAT, a decorrere dal 01.04.2023, per la durata di un anno, per l’importo di euro 22.941,26 annuo, alle condizioni di cui alla polizza allegata (all. 1);

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (che dispone l'obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00, oltre IVA) l'affidamento deve essere formalizzato mediante la piattaforma telematica START, mediante richiesta di offerta secondo la lettera di richiesta allegata (All. 2) da inviare alla società LLOYD'S LIC, tramite AIB;

Dato atto che l'affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e che dovendo far decorrere la copertura assicurativa dal 01.04.2023 l'appalto deve essere avviato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.07.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.09.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del D.L.31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.07.2021, n. 108;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera 464 del 27.07.2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, rispetto ai controlli sui requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici richiesti per la partecipazione al singolo procedimento, da effettuarsi, a decorrere dal 09.11.2022, tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico);

Considerato che è stato acquisito da parte del RUP (Responsabile unico del procedimento) il CIG (Codice identificativo di gara) n. Z043A419C2 relativo alla procedura di affidamento di cui trattasi, anche ai fini dei controlli di cui alla sopracitata Delibera;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, l'appalto per la copertura assicurativa RC patrimoniale per ARPAT alla società LLOYD'S LIC, tramite AIB, per l'importo di Euro 22.941,26 annuo (oltre eventuale proroga tecnica), dal 01.04.2023 al 31.03.2024, alle condizioni di cui alla polizza allegata (all. 1) CIG Z043A419C2;
2. di approvare la lettera di richiesta di offerta (All. 2) da inviare tramite la piattaforma telematica START, alla società LLOYD'S LIC, tramite AIB;
3. di dare atto che all'affidamento si procederà ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i.) e che tale affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di ordine generale cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 ed alla normativa in materia di contratti pubblici;

4. di autorizzare l'avvio d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.07.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.09.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.07.2021, n. 108 delle coperture assicurative dal 01.04.2023 ed alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale;
5. di quantificare il costo in euro 22.941,26 annuo, oltre euro 11.470,63 per eventuale proroga semestrale, per un totale di euro 38.411,89, dando atto che il costo sarà ricompreso, per la quota di competenza, alla voce "acquisti di servizi" del bilancio economico per il 2023 (dal 01.04.2023) e del bilancio economico per il 2024;
6. di individuare quale "Responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. il Responsabile del Settore Affari Generali;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la formalizzazione dell'affidamento dell'appalto di cui trattasi, entro il 31.03.2023, data di scadenza del servizio di copertura assicurativa attualmente in essere.

Il Direttore amministrativo

Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 08/03/2023
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 08/03/2023
- Marta Bachechi , il proponente in data 08/03/2023
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 08/03/2023
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 08/03/2023

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Stipulata tra:

[Nome Ente]

E

[Nome Società]

Contraente:

Partita IVA:

Effetto: dalle ore **24.00 del 31.03.2023**

Cessazione: ore 24.00 del 31.03.2024

Frazionamento: Semestrale

Premio lordo annuale: €.....

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Compagnia durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest'assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della polizza.

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.

Assicuratori

.....

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio ¹

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

(Art. 1901 C.C.). **(Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede Opzione Migliorativa Nr. 1 che eleva i termini di mora a 60 gg) – VALE 10 PUNTI**

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni così come definite.

Il premio anticipato viene calcolato sulla base del preventivo, indicato nella Scheda di Copertura, delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, e viene regolato, al termine di

¹ LA MODIFICA DI TERMINI PREVISTI DA QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.

ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente erogate.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 13 - Gestione del contratto, nel caso di aggiudicazione della polizza ai Lloyd's:

Art. 13.A Clausola della gestione comune

Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti affidano la gestione di questo contratto al Coverholder dei Lloyd's, Assigeco Srl.

Ai fini di questa Assicurazione, detto Coverholder agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questo agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder si considererà come fatta all'Assicurato.

Art. 13.B Clausola dell'Intermediario mandatario

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 13 TER. Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Firenze. - Via Santo Spirito, n. 11.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 15 BIS - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa- Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 18 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 20 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C.

Art. 21 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria.

Art. 22 - Massimali – Franchigia ² **Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede:**

- **due Opzioni Migliorative N.ri: 2.1 e 2.2 (per l'elevazione del massimale aggregato annuo)**
- **due Opzioni Migliorative N.ri: 3.1 e 3.2 (per l'elevazione del massimale per sinistro)**
- **due Opzioni Migliorative N.ri: 4.1 e 4.2 (per la riduzione della franchigia per sinistro)**
-

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. 25 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella scheda di copertura.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 16;
- b) l'attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 30;
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
- j) RC Professionale Medico - Sanitaria;

Art. 24 - Assicurazione "claims made" - Retroattività ³ **Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede una Opzione Migliorativa Nr. 5 (per l'elevazione della retroattività)**

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 25 - Garanzia postuma ⁴ **Verificare la Scheda di Offerta Tecnica, che prevede una Opzione Migliorativa Nr. 6 (per l'elevazione dell'ultrattività)**

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma (indicata nella scheda di copertura) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie

² LA MODIFICA DEI TERMINI DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

³ LA MODIFICA DEI TERMINI DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

⁴ LA MODIFICA DEI TERMINI DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 30.

Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 25 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 30 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 23 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 31 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 32 - Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituiti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 16, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Copertura a "secondo rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 25, ultimo comma.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Art. 8 - Cessazione del contratto

Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio

Art. 13 - Gestione del contratto

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 24 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

Art. 25 - Garanzia postuma

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione

Art. 34 - Copertura a "secondo rischio"

Data

Il Contraente

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 23 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera indicati nella scheda di copertura.

Art. 11 - Gestione del contratto (in caso di aggiudicazione della polizza ai Lloyd's)

Art. 11.A Clausola della gestione comune

Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti affidano la gestione di questo contratto al Coverholder dei Lloyd's Ai fini di questa Assicurazione, detto Coverholder agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti.

È convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questo agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder si considererà come fatta all'Assicurato.

Art. 11.B Clausola dell'Intermediario mandatario

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

È convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere **successivamente** alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Gestione del contratto**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Data

Il Contraente

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera indicati nella scheda di copertura.

Art. 11 - Gestione del contratto

Art. 11.A Clausola della gestione comune (in caso di aggiudicazione della polizza ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione della presente Polizza, le parti affidano la gestione di questo contratto al Coverholder dei Lloyd's Assigeco S.r.l..

Ai fini di questa Assicurazione, detto Coverholder agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le parti.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questo agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder si considererà come fatta all'Assicurato.

Art. 11.B Clausola dell'Intermediario mandatario

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco S.r.l. l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.350.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
 - d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
-

- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 11 - Gestione del contratto

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),
o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione.)

- 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a) Un **Attacco Cyber**;
 - b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico**;
a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o

c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.

d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:

i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;

ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un **Sistema Informatico** posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.

2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di **Dati** se conseguenza diretta o indiretta di un **Attacco Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

LA COMPAGNIA

L'ASSICURATO

SCHEDA DI COPERTURA

Assicurato

Retribuzioni preventivate €

Tasso lordo

Premio annuo lordo €

Massimale aggregato annuo complessivo ⁵

Opzione Base: € 10.000.000 per Regione Toscana e Consiglio e € 5.000.000,00 per Enti Regionali

Opzione Migliorativa N.2.1 – VALE 5 PUNTI

PER L'ELEVAZIONE DEL 25% DEL MASSIMALE

Opzione Migliorativa N.2.2–VALE 10 PUNTI

PER L'ELEVAZIONE DEL 50% DEL MASSIMALE

Limite per sinistro ⁶

Opzione Base € 5.000.000 per Regione Toscana e Consiglio e € 1.000.000,00 per Enti Regionali

Opzione Migliorativa N. 3.1 – VALE 5 PUNTI

PER L'ELEVAZIONE DEL 25% DEL MASSIMALE

⁵ LA MODIFICA DEI MASSIMALI DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

⁶ LA MODIFICA DEI MASSIMALI DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Opzione Migliorativa N. 3.2 – VALE 10 PUNTI

PER L'ELEVAZIONE DEL 50% DEL MASSIMALE

Limite annuo in caso di corresponsabilità

Pari al Massimale aggregato annuo complessivo

Franchigia ⁷

Opzione Base € 10.000,00 per Regione Toscana e Consiglio e € 5.000,00 per Enti Regionali

Opzione Migliorativa N.4.1 –VALE 10 PUNTI

PER LA RIDUZIONE DEL 25% DELLA FRANCHIGIA

Opzione Migliorativa N.4.2 –VALE 20 PUNTI

PER RIDUZIONE DEL 50% DELLA FRANCHIGIA

Retroattività ⁸

Opzione Base 10 anni

Opzione Migliorativa N.5 – VALE 10 PUNTI Illimitata:

Postuma ⁹

Opzione Base 5 anni dalla cessazione del contratto e 5 anni dalla cessazione dell'attività ass.ta

Opzione Migliorativa N. 6 – VALE 10 PUNTI 7 anni dalla cessazione del contratto e 7 anni dalla cessazione dell'attività ass.ta

Regolazione: operante

Intermediario Marsh S.p.a.

PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (art. 24 del D.LGS 50/2016)

Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4853 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,9705 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,4558 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,9410 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 194,10, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (art. 26 del D.LGS 50/2016)

Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,3882 pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,6794 pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,8735 pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,2617 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 194,10, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

⁷ LA MODIFICA DELLA FRANCHIGIA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

⁸ LA MODIFICA DEI LIMITI DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

⁹ LA MODIFICA DEI LIMITI DI QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA DA RIPORTARE NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

SCHEDE DI PERSONALIZZAZIONE

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 1 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....		
Contraente:	Regione Toscana Piazza Duomo, 10 50122 Firenze	
Partita IVA:	01386030488	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	<i>Retribuzioni annue lorde amministratori e dipendenti:</i>	€ 94.461.823,00
	Tasso lordo pro-mille:‰
	Premio lordo annuo:	€.....
Massimali:	La Società alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione sino alla concorrenza dei seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 15.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 15.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 10.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 2 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....		
Contraente:	Consiglio Regionale Regione Toscana Via Camillo Benso Conte di Cavour, 18 50129 Firenze	
Partita IVA:	01386030488	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio	<i>Retribuzioni annue lorde amministratori e dipendenti:</i>	€ 10.710.442,00
	Tasso lordo pro-mille:‰
	Premio lordo annuo:	€.....
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 15.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 15.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 10.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 3 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....		
Contraente:	ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana Via N. Porpora, 22 50144 Firenze	
Partita IVA:	04686190481	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue :	€ 26.638.315,0000
	Tasso lordo pro-mille:‰
	Premio lordo annuo complessivo:	€
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	

	<i>Direttore Generale</i>	: Nr. 1
	<i>Direttore Amministrativo</i>	: Nr. 1
	<i>Avvocato</i>	: Nr. 2
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	: Nr. 67
	<i>Direttore Tecnico escluse attività su opere pubbliche</i>	: Nr. 1
	<i>Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Tecnici)</i>	: Nr. 6
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 10.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 4 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....		
Contraente:	ARDSU – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Viale Antonio Gramsci, 36 50132 Firenze	
Partita IVA:	0000005913670484	
Durata del contratto:	anni 4	
Effetto:	anni 1	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 7.718.233,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo complessivo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
Dettaglio sul personale:	<i>Presidente</i>	Nr. 1
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	Nr. 8
	<i>Direttore Generale</i>	Nr. 1
	<i>Dirigenti Amministrativi</i>	Nr. 2
	<i>Funzionari/o Responsabili di PO (Tecnici)</i>	Nr. 4 + 1
	<i>Funzionari e/o Responsabile di PO Amministrativi</i>	Nr. 23
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 5 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....		
Contraente:	Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli Tenuta San Rossore 56122 Pisa	
Partita IVA:	0000093000640503	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.249.825,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo complessivo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
Dettaglio sul personale:	<i>Presidente</i>	Nr. 1
	<i>Consiglieri di Amministrazione</i>	Nr. 7
	<i>Direttore Generale</i>	Nr. 1
	<i>Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Tecnici)</i>	Nr. 2
	<i>Funzionario e/o Responsabile di PO Amministrativi</i>	Nr. 1
	<i>Tecnico che svolge attività su opere pubbliche</i>	Nr. 1
	<i>Comandante Corpo Vigilanza Antincendio e Protezione Civile</i>	Nr. 1
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, 	

	➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 6 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....	
Contraente:	Terre Regionali Toscane Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Partita IVA:	00000316400530
Durata del contratto:	anni 1
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.280.000,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>
	<i>Direttore Generale e Direttore Gestioni Agricole</i> Nr. 2
	<i>Dirigente Amministrativo in distacco dalla Regione</i> Nr. 1
	<i>Direttore gestioni agricole</i> Nr. 1
	<i>Quadri/Responsabili di PO Amm.vi o tecnici escluse attività su opere pubbliche</i> Nr. 5
	<i>Impiegati amministrativi e tecnici, escluse attività su opere pubbliche</i> Nr. 5
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 7 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	Autorità Portuale Regionale della Toscana – Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto Via Lungo Canale Est, 11 55049 Viareggio (LU)
Partita IVA:	91046100466
Durata del contratto:	anni 1
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024
Calcolo del premio	Retribuzioni annue € 483.995,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>
	<i>Segretario Generale</i> Nr. 1
	<i>Responsabile Amministrativi in comando dal Comune di Viareggio</i> Nr. 3
	<i>Responsabili Tecnici in comando dal Comune di Viareggio</i> Nr. 1
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 8 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	Ente Parco Regionale della Maremma Via del Bersagliere, 7 9 58010 Grosseto
Partita IVA:	0000093000640503
Durata del contratto:	anni 1
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024

Calcolo del premio	Retribuzioni annue € 700.000,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	Presidente	Nr.1
	Consiglieri di Amministrazione	Nr. 7
Dettaglio sul personale:	Direttore del Parco	Nr. 1
	Dirigente Amministrativo	Nr. 1
	Dirigenti e/o Responsabile di PO (Tecnici)	Nr. 1
	Responsabile della Vigilanza	Nr. 1
	➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro,	
Massimali:	➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo,	
	➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 9 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Località Montealfonso 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)	
Partita IVA:	01685540468	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 725.010,00	
	Premio lordo annuo:	
	Al tasso del%°	
	€	
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
	Presidente	Nr. 1
	Consiglieri di Amministrazione	Nr. 7
Dettaglio sul personale:	Direttore del Parco	Nr. 1
	Progettista	Nr. 1
	Responsabile U.O. Amministrativa	Nr. 1
	Coordinatore U.O. Tecnica	Nr. 4
	Coordinatore U.O. Vigilanza	Nr. 1
	➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro,	
Massimali:	➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo,	
	➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 10 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	ARTEA – Agenzia Regionale per le Erogazioni Agricole Via San Donato, 42/1 50127 Firenze	
Partita IVA:	05096020481	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 5.146.782,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
Dettaglio sul personale:	Direttore Generale	Nr.1
	Dirigenti Amministrativi	Nr.4
	Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi	Nr.15
Massimali:	➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro,	
	➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo,	

	➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 11 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....	
Contraente:	IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Via Pietro Dazzi, 1 50141 Firenze
Partita IVA:	04355350481
Durata del contratto:	anni 4
Effetto:	anni 1
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2023
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.750.000,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>
	<i>Amministratore/Direttore</i> Nr. 1
	<i>Dirigente Amministrativo</i> Nr. 6
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i> Nr. 6
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 12 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....	
Contraente:	Toscana Promozione Turistica Via Vittorio Emanuele II, 62 50134 Firenze
Partita IVA:	05065320482
Durata del contratto:	anni 1
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 812.622,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>
	<i>Amministratore/Direttore Generale</i> Nr. 1
	<i>Responsabili P.O. (Amministrativi)</i> Nr. 5
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 13 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....	
Contraente:	Consorzio LaMMA - Laboratorio per il Monitoraggio e la Modellistica Ambientale Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino
Partita IVA:	04355350481
Durata del contratto:	anni 1
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 1.100.000,00
	Premio lordo annuo:
	Al tasso del%° €
Dettaglio sul personale:	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i> <i>Amministratore Unico/Direttore</i> Nr.1

	<i>Impiegati Amministrativi</i>	Nr.4
	<i>Responsabili P.O. (Amministrativi)</i>	Nr.8
	<i>Responsabile Sicurezza</i>	Nr.1
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 14 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	ARS TOSCANA – Agenzia Regionale di Sanità Via Pietro Dazzi, 1 50141 Firenze	
Partita IVA:	04992010480	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 2.131.008,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
Dettaglio sul personale:	<i>Direttore Generale/Amministratore</i>	Nr. 1
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	Nr. 4
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	Nr. 10
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 15 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	A.R.T.I – Agenzia Regionale per l'impiego Via V. Emanuele II, 62-64 50134 Firenze	
Partita IVA:	1386030488	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 18.970.252,00	Al tasso del%°
	Premio lordo annuo:	€
	<i>Per completezza d'informazione qui di seguito indichiamo le posizioni di rilievo nell'Ente:</i>	
Dettaglio sul personale:	<i>Direttore Generale/Amministratore</i>	Nr. 1
	<i>Dirigente Amministrativo</i>	Nr. 4
	<i>Funzionari e/o Responsabili di P.O. Amministrativi</i>	Nr. 10
Massimali:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000,00 per ogni sinistro, ➤ € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, ➤ € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento. 	
Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro	

SCHEDA DI PERSONALIZZAZIONE NR. 16 – costituente parte integrante della Polizza Responsabilità Patrimoniale Nr.....

Contraente:	Agenzia Regionale Recupero Risorse Via di Novoli, 26 Firenze	
Partita IVA:	04335220481	
Durata del contratto:	anni 1	
Effetto:	ore 24 del 31.03.2023	
Scadenza:	ore 24 del 31.03.2024	
Calcolo del premio:	Retribuzioni annue € 3.023.401,00	Al tasso del%°

Premio lordo annuo:

€

- € 1.000.000,00 per ogni sinistro,
- € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo,
- € 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

Massimali:

Franchigia:

€ 5.000,00 per sinistro

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05/2219 a mezzo: START

Spett.le LLOYD'S LIC tramite AIB.

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, Polizza Rc patrimoniale dal 01/04/2023 al 31/03/2024. CIG: Z043A419C2

Premesso che:

- con Decreto del Direttore amministrativo di ARPAT n..... è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a codesta società, la copertura assicurativa RC Patrimoniale per ARPAT;
- l'affidamento diverrà efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso.

A fine di formalizzare l'affidamento della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (che dispone l'obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00, oltre IVA), si chiede a codesta Società di presentare l'offerta sulla piattaforma START all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Le condizioni di affidamento sono disciplinate:

- dalla presente lettera di richiesta di offerta
- dal Capitolato / Polizza allegata;
- dal DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"

Si richiamano inoltre i seguenti atti di ARPAT (inseriti nella documentazione di gara su START):

- decreto del Direttore generale di ARPAT n. 69 del 27.04.2022 avente d oggetto "Approvazione del Piano anticorruzione e trasparenza 2022-2023-2024";
- decreto del Direttore generale di ARPAT n. 105 del 28.06.2022 avente ad oggetto "Codice di comportamento ARPAT - approvazione definitiva".

1. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro il termine delle **ore 13:00:00 del giorno**, la seguente documentazione:

1.1) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, Dichiarazioni integrative non previste nel DGUE.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno essere**

rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27.7.2016 **e attraverso il Modello denominato "Dichiarazioni integrative non previste nel DGUE"**.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

ARPAT, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità.

1.2) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 "presenta offerta"
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta non potrà essere superiore a **euro 22.941,26** esclusa IVA, come da vs. proposta economica formulata in sede di indagine di mercato espletata dal broker assicurativo Marsh Spa, sulla base delle condizioni di cui al testo di polizza allegato.

1.5 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia
- ARPAT si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo;
- ARPAT si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

3. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ARPAT, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico invitato.

Prima della stipula del contratto sarà richiesto all'affidatario **la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.**

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale; le spese di bollo sono a carico del contraente.

4. - TERMINE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è di 90 gg. decorrenti dalla data della presente lettera di invito.

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Affari generali.

La Responsabile del Settore Provveditorato
Struttura stabile a supporto del RUP
(ai sensi dell'art. 31, comma 9 D.lgs 50/2016)
(Dott.ssa Daniela Masini¹)

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993